



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 26

SEDUTA DEL 30.06.2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18.10**, in modalità telematica, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott. Francesco Borghesi.

Tenuto conto di quanto disposto:

- dall'art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone che: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.", e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni" e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata.

Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica durante il suddetto periodo di emergenza;

Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza richiamate i lavori dell'odierno Consiglio comunale avvengono in modalità mista dando la possibilità sia di partecipare in presenza che mediante collegamento da remoto.

Ore 18:10, all'appello del Segretario comunale risultano presenti i seguenti componenti:

- n. 12 presenti: di cui n. 11 in presenza (Sindaco, Ponziani, Marzi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Pieroni, Valiensi, Corti, Franchi, Poli) e n. 1 in modalità telematica (Simonini);
- n. 1 assente giustificato (Simi);

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore Finanziario procede al suo esame;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all' Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- in ossequio al suddetto dettato normativo, ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n° 443/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n° 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

Premesso, altresì, che:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (JUE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020:
 - modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006;
 - modificando l'art. 238 del d. lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente ricollegate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare;
- il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina dell'Unione europea in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari;
- assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal D.Lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L-quater e L-quinqies al D.Lgs. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di

produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione della loro tassabilità a fini TARI), l'art. 184, comma 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali "se diversi da quelli urbani", così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, comma 10, TUA, che, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti: le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.";

Premesso altresì che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013.

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1 gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), laddove prevede che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti attualmente vigente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 27.08.2014.

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere a una sistematica e organica revisione del *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti*, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate, abrogando il precedente regolamento.

Ritenuto per quanto premesso e considerato di approvare l'allegato schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

Dato atto che lo schema di regolamento di cui trattasi, è stato sottoposto all'esame dell'organo di revisione, che ha rilasciato parere favorevole.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) che sostituisce il regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 27.08.2014.
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il 1 gennaio 2021.
3. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019, la presente deliberazione è efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
4. DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale e di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 12 presenti, n. 12 votanti;

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese;

Il presidente, ne fa analoga proclamazione.

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 12 presenti, n. 12 votanti;

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, 28.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUELA TORELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, 28.06.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag.MANUELA TORELLI

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott. David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Borghesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, 06.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini

Li,

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal 06.07.2021

al 21.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini